



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

144/16

DECRETO DIRIGENZIALE N. 495 /DA del 16 DIC. 2024

Oggetto: Contenzioso **MARZO U. C/ CAS liquidazione delle sole spese legali** in favore di **GENERALI ITALIA** Spa (già Cattolica di Assicuraz. Spa) su Sentenza n. 1061/2020 del TRIBUNALE DI MESSINA e su Sent. 322/2024 della Corte d'Appello di Messina .

IL DIRIGENTE

Premesso che nel contenzioso dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA R.G. 7398/2012 tra le parti MARZO UMBERTO cod. fisc. MRZMRT68P05F158J c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 1061/2020 del 9/7/2020, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato, tra l'altro, al pagamento delle spese legali per € 10.000,00 in favore della Soc. Cattolica di Assicurazioni, oggi Generali Italia Spa, per una spesa complessiva di € 11.960,00;

Che nel successivo giudizio di Appello è stata emessa la Sentenza n. 322/2024 della Corte d'Appello di Messina con la quale questo Consorzio è stato condannato, tra l'altro, al pagamento delle spese legali per € 7.160,00 in favore della Soc. Cattolica di Assicurazioni, oggi Generali Italia Spa, per una spesa complessiva di € 8.563,30;

Che con PEC del 11/9/2024, che si allega, il legale della Soc. GENERALI ITALIA Spa (già Cattolica di Assicurazione Spa) ITAS, avv. Stefano Ederle, ha richiesto il pagamento delle suddette somme per l'importo complessivo di € 30.723,84 ed ha comunicato il codice IBAN della propria cliente;

Che questo Ufficio ha rettificato il suddetto importo detraendo l'IVA sulle competenze legali in quanto, essendo la Soc. GENERALI ITALIA SPA soggetto passivo di imposta, l'IVA sulle fatture che riceverà dai propri legali, qualora questi siano in regime ordinario di IVA, costituisce una mera partita di giro e quindi non ne sopporta il relativo onere. Inoltre gli importi richiesti a titolo di Imposta di registro alla sentenza di primo grado pari ad € 5.476,59 e sulla Sentenza di Appello pari ad € 208,75 sono già stati pagati da questo Consorzio con appositi modelli F24 e pertanto non sono dovuti a titolo di rimborso. Questo Ente provvederà a trasmettere le relative quietanze di pagamento a Generali Italia Spa per poterne chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate qualora da questa già versate. A seguito di tali rettifiche l'importo da liquidare in favore della suddetta Società ammonta ad € 20.523,30 anziché i richiesti 30.723,84.

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:


- **Impegnare** la somma di € 20.523,30 sul capitolo n. 131 del bilancio corrente Bilancio d'esercizio denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1061/2020 del TRIBUNALE DI MESSINA e della Sentenza n. 322/2024 della Corte d'Appello di Messina, che si allegano, il pagamento in favore della Soc. GENERALI ITALIA SPA con sede in Mogliano Veneto (TV) Via

Marocchesa n. 14 P.IVA 00885351007, mediante bonifico sul c/c IBAN IT63Y 05034 11734 000000 009408 alla stessa intestato ;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri

- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento n. 817/2020 R.G., vertente

TRA

UMBERTO MARZO, nato a MESSINA (ME), il 05/09/1968,
MRZMRT68P05F158J, rapp.to e difesa dall'avv. DENARO
GIUSEPPE

appellante e appellato incidentale

CONTRO

C.A.S. CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE,
in persona del suo legale rappresentante, C.F. 01962420830,
rapp.to e difeso dall'avv. RUSSO FRANCESCO

appellato e appellante incidentale

SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONE, P.I.
00320162237, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Verona, elettivamente domiciliata in
Messina, Via Università presso lo studio dell'avv. Pierfranco De





Stante la soccombenza di reciproca di Marzo e CAS le spese del presente grado di giudizio possono essere tra loro compensate.

Di contro, la soccombenza del CAS nei confronti dell'Assicurazione comporta che a carico del primo si pongano le spese di lite, liquidandole come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i minimi in considerazione della ritenuta ammissibilità dell'appello incidentale del Cas e la semplicità della difesa necessaria per controbattere.


Non ricorrono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c. del CAS nei confronti dell'Assicurazione, quantomeno per la mancanza di danno.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 02.12.2020 da Marzo Umberto, avverso la sentenza n. 1061/2020 emessa dal Tribunale di Messina il 09.07.2020, nel giudizio promosso da Marzo Umberto nei confronti del C.A.S., in persona del suo legale rappresentate pro tempore, in cui Cattolica Assicurazioni è stata chiamata in garanzia dal CAS, nonché sull'appello incidentale di CAS, così provvede:

- Rigetta entrambi gli appelli.
- Dichiara compensate del grado tra Marzo Umberto e CAS.
- Condanna il CAS al pagamento, in favore di Cattolica Assicurazioni delle spese del presente giudizio di gravame, liquidate in € 7.160,00 per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.





COPIA

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 28899

del 30-11-2020 Sez. A



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA VIRTUALE

(ex artt. 83 D.L. n. 18/20, 36 D.L. n. 23/20, D.P.T. nn. 18/20 e 20/20)

All'udienza del **9 luglio 2020**, innanzi alla dott.ssa Maria Luisa Tortorella, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, nella causa civile iscritta al n. 7398/2012 R.G.A.C.,

promossa da

Marzo Umberto (c.f. MRZMRT68P05F158J), elettiv.te domiciliato in Via Cernaia 3, Messina, presso lo studio dell'Avv. Denaro Giuseppe che lo rappresenta e difende per procura in atti,

attore,

contro

Consorzio Autostrade Siciliane (p.i. 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettiv.te domiciliato in Via la Farina 141, Messina presso lo studio dell'Avv. Carmela Spadaro, recapito professionale dell'Avv. Russo Francesco che lo rappresenta e difende per procura in atti,

convenuto,

e nei confronti di

Società Cattolica di Assicurazione (p.i. 00320162237), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettiv.te domiciliata in Via Università 8, Messina, presso lo studio dell'Avv. De Luca Manaò, recapito professionale dell'Avv. Spagnolo Santo che la rappresenta e difende per procura in atti,

chiamata in causa,

avente ad oggetto: lesione personale;

il Giudice

in applicazione del *Protocollo per le udienze civili tramite trattazione scritta* sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Messina, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina e dal Procuratore della Repubblica di Messina, verificata la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 21 maggio 2020, preso atto del deposito di note scritte da parte dell'Avv. Denaro e dell'Avv. Spagnolo, attestanti la partecipazione dei predetti procuratori all'odierna udienza, pronuncia



Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese delle cc.tt.uu. devono definitivamente porsi a carico del Consorzio convenuto.

P.Q.M.

accoglie la domanda proposta da Umberto Marzo e, per l'effetto, condanna il Consorzio convenuto al pagamento, a favore dello stesso, delle seguenti somme:

€ 19.100,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro (21 maggio 2010) e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo;

€ 202.736,29 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro (21 maggio 2010) e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo; da tale ultimo importo dovrà poi detrarsi la complessiva somma di € 66.441,67;

€ 2.930,00 a titolo di rimborso spese mediche;

€ 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ad oggi nonché interessi legali sull'importo di € 3.000,00, via via rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento danni al mezzo;

rigetta la domanda di garanzia svolta dal Consorzio nei confronti della società Cattolica di Assicurazione;

condanna il Consorzio convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate, a favore dell'attore, in euro 1.480,45 per spese ed euro 13.430,00 per compensi ex D.M. n. 55/14 (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori medi per le quattro fasi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e, a favore della società chiamata in causa, in € 10.000,00 per compensi (€ 2.000,00 fase studio, € 1.000,00 fase introduttiva, € 4.000,00 fase istruttoria, € 3.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

pone definitivamente le spese delle due consulenze tecniche a carico del Consorzio convenuto.

Il giudice

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)



PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

- - < avvstefanoederle@puntopec.it >

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Generali Italia S.p.A. // C.A.S. Consorzio per le Autostrade Siciliane (sin. 000210613001573)

Mercoledì 11-09-2024 18:01:49

Si allega comunicazione.

Distinti saluti.

Avv. Stefano Ederle

Descrizione:
logo

ARS & LAW

STUDIO LEGALE EDERLE

1889

20122 MILANO - CORSO EUROPA, 15
37121 VERONA - STRADONE SAN FERMO, 13
TEL. +39 02124124677 - 0458007015

Questo messaggio Le viene inviato in osservanza al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di tutela dei dati personali) e del D.LGS 101/2018, nonché al REG UE 679/16. Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del REG suddetto contattando il titolare del trattamento Studio Ars & Law - Studio Legale Ederle 1889, Stradone San Fermo n. 13, partita IVA: 04443680238, al recapito telefonico 0458007015 o inviando una mail a info@studioederle.it. Precisiamo inoltre, che nella realizzazione di un eventuale file allegato sono state osservate tutte le norme di sicurezza al fine di garantire che il file sia libero da virus. Tuttavia il mezzo di trasmissione "Internet" non garantisce la totale neutralità dal punto di vista dei virus, pertanto si declina ogni responsabilità in relazione alla trasmissione. Precisiamo inoltre che le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del


Allegati:

image001.jpg Scan2024-09-11_175039.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 23090
del 12-09-2024 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane
Posta in Entrata
12 SET. 2024
DIR. GEN. D. X D. S. E.

Sin



Avv. Stefano Ederle
Avv. Enrico Franchetto
Avv. Anna Bertaia
Avv. Paola Esposito
Avv. Valeria Ferrari
Avv. Debora Ghio
Avv. Sara Lonardoni
Avv. Maria Silvia Manca
Prof. Avv. Stefano Marcolini
*Professore associato in Diritto processuale
penale - Università degli Studi dell'Insubria*
Avv. Diego Perini
Abogado Chiara Bertoldi

Spett.le
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Contrada Scoppo
98122 - Messina (ME)
PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it

Verona, 11.09.2023

Oggetto: GENERALI ITALIA S.p.A. // C.A.S. Consorzio per le Autostrade Siciliane
Sinistro n. 000210613001573 - Intimazione di pagamento

Con la presente sono ad informarVi che la Soc. Generali Italia S.p.A. (già Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese n. 14, mi ha incaricato di **procedere giudizialmente nei Vostri confronti** per il recupero delle spese legali alla stessa dovute in forza dei seguenti provvedimenti, ed in particolare:

- Sentenza n. **1061/2020** (n. 7398/2012 R.G.) Tribunale di Messina, la quale Vi ha condannati a rifondere a Cattolica (ora Generali) le spese di lite liquidate in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15% (€ 1.500,00), CPA 4% (€ 460,00) ed IVA 22% (€ 2.631,20), oltre al pagamento della tassa di registro della sentenza pari ad € **5.476,59**, atteso il principio della soccombenza;
- Sentenza n. **322/2024** (n. 817/2020 R.G.) emessa dalla Corte d'Appello di Messina la quale Vi ha condannati a rifondere a Cattolica (ora Generali) le spese di lite liquidate in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15% (€ 1.074,00), CPA 4% (€ 329,36) ed IVA 22% (€ 1.883,94), oltre al pagamento della tassa di registro della sentenza pari ad € **208,75**, atteso il principio della soccombenza.

Alla luce di quanto sopra,

VI INTIMO

il pagamento della somma di € **30.723,84** S.E.&O. oltre agli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo, tramite bonifico bancario alle coordinate di quest'ultima (IBAN: IT63Y0503411734000000009408, indicando come causale "RIV + il numero di sinistro in oggetto"), **entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente.**

In difetto di pagamento entro il suddetto termine perentorio, darò corso immediatamente all'azione giudiziale, con aggravio di spese ad esclusivo Vostro carico.

La presente vale ad ogni effetto di legge, tra cui l'interruzione della prescrizione.

Distinti saluti.


Avv. Stefano Ederle

SEDE DI MILANO
20122 Corso Europa, 15
Tel. 02124124677

SEDE DI VERONA
37121 Stradone San Fermo, 13
Tel. 0458007015